

N. R.G. [redacted]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Laura Tomasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429
C.P.C.

nella causa R.G.L. [redacted] promossa da:

[redacted] (Avv. CIPOLLA PAOLA DAFNE MARIA)
PARTE RICORRENTE

contro

[redacted] SPA [redacted]
PARTE RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente: come in atti e da verbale dell'udienza del 18/4/2018.

Per la convenuta: nessuna.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6/10/20[redacted], [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted], ITALIA SPA, deducendo: di essere stato assunto, in data 9/3/1998, dall'allora [redacted] con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato; di essere stato inquadrato nella quinta categoria del CCNL di settore, dall'1/3/2000; che il proprio rapporto di lavoro era stato ceduto, il 9/11/2007, a [redacted] CARE SRL, nell'ambito di una cessione di ramo di azienda; che egli era stato poi distaccato presso [redacted] SPA, la quale, in data 1/1/20[redacted], aveva

Firmato Da: F... ALESSIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55e29e7b71b5723d5a1q709f0c2e514
Firmato Da: TOMASI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19896634162cda41e2e4e4c54cd13f049

incorporato [REDACTED] CARE spa, per poi trasformarsi in SRL; che in data 12/4/20[REDACTED] SRL lo aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Denunciando l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] CARE SPA, il ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, consistente nelle differenze tra la retribuzione che gli sarebbe spettata alle dipendenze di [REDACTED] SPA, e quella percepita presso [REDACTED] CARE e poi [REDACTED] nella misura complessiva di euro 76.716,69.

[REDACTED] della parte convenuta, espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 18/4/20[REDACTED] la causa è stata discussa viene decisa con pronuncia di sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.

In numerose pronunce intervenute con specifico riferimento alla cessione di ramo d'azienda tra l'allora [REDACTED] e [REDACTED] CARE – la stessa che viene in considerazione nella presente controversia - la SC ha evidenziato che: *"Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività"* (Cass. civ. sez. lav. n. 17366/2016; cfr. altresì sentenze n. n. 9682 del 11/05/2016, n. 10540 del 20/05/2016, n. 10541 del 20/05/2016, n. 10542 del 20/05/2016, n. 10730 del 24/05/2016, n. 10836 del 25/05/2016, n. 11247 del 31/05/2016, n. 11248 del 31/05/2016).

Nel caso di specie, i testi escussi hanno riferito quanto segue in relazione alle modalità di organizzazione dell'attività di [REDACTED] CARE dopo la cessione di ramo di azienda.

Il teste [REDACTED], dipendente di [REDACTED] ceduta a [REDACTED] CARE nell'ambito della richiamata cessione di ramo d'azienda, ha dichiarato: *"Per [REDACTED] CARE io e il ricorrente abbiamo proseguito l'attività di recupero crediti che già svolgevamo in [REDACTED]"*

Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 198
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 198

Con noi era stata ceduta la nostra team leader [redacted], però la dirigenza (in particolare [redacted] per il nostro settore) era rimasta alle dipendenze di [redacted].

Alle [redacted] noi facevamo riferimento anche quando eravamo dipendenti di [redacted] CARE, e lei si recava talora in visita presso [redacted] CARE.

[redacted] ci impartiva delle linee guida, autorizzandoci ad esempio a sospendere l'abbonamento a clienti morosi; noi utilizzavamo sempre gli applicativi informatici che avevamo usato in [redacted], credo che questi applicativi fossero rimasti di proprietà di [redacted] ma di ciò non sono sicura.

Ad esempio usavamo gli applicativi per la verifica dei turni e per la verifica dei clienti, già usati in [redacted], nonché il CRM di [redacted]; utilizzavamo l'applicativo di [redacted] per la verifica della solvibilità dei nuovi clienti.

La [redacted] ci dava delle direttive su come operare e ci richiamava in caso di mancato rispetto delle stesse.

Noi operavamo secondo le procedure [redacted] di gestione del credito, che eravamo tenuti a conoscere; se le procedure cambiavano, la [redacted] ci informava di ciò.

Avevamo delle bacheche virtuali ma non ricordo altro sul punto”.

La teste [redacted] ha riferito: “Io lavoravo, prima per [redacted] e poi per [redacted] CARE, nell'ufficio addetto al recupero crediti, ove lavorava anche il ricorrente.

Noi operavamo per [redacted] con le stesse procedure e gli stessi applicativi che avevamo prima usato di [redacted].

Il nostro team leader era [redacted] e lei ci recapitava delle note informative, che credo ricevesse da [redacted].

F [redacted] era rimasta in [redacted] ogni tanto ricevevamo delle sue visite, era la referente.

Non mi è capitato che [redacted] mi rimproverasse, non ricordo se l'abbia fatto con altri.

Non conosco [redacted]

La [redacted] non parlava direttamente con noi, ma con la [redacted]

Io dopo la cessione ho lavorato per un paio di mesi, poi sono rimasta a casa in maternità e sono tornata l'anno dopo. Quando sono tornata l'attività e le sue modalità erano invariate”.

Dalle deposizioni dei testi emerge che, dopo la cessione del ramo di azienda, i dipendenti di [redacted] CARE (tra cui il ricorrente) hanno continuato a utilizzare gli applicativi informatici in precedenza in uso a [redacted] ma, soprattutto, hanno continuato a ricevere sia le linee guida operative, sia le direttive concrete sulle modalità operative dai dirigenti di [redacted], in particolare – per quanto attiene al recupero crediti, cui era addetto il [redacted].

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accerta e dichiara l'illegittimità della cessione di ramo di azienda tra l'allora [REDACTED] NV e [REDACTED] CARE SPA, e la conseguente inefficacia della stessa nei confronti del ricorrente;
2. condanna [REDACTED] ITALIA SPA a corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di euro 76.716,69, di cui euro 18.922,26 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 5868,00 per compenso del difensore, oltre CPA, IVA, spese forfettarie 15%.

Milano, 18/04/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. [REDACTED])